

Le novità del decreto Rilancio

CIGO/FIS

- È necessario avviare l'informativa, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

- **Per i datori di lavoro** dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono accedere alle nuove 9 settimane utilizzandole anche in modo continuativo

- **Per le aziende** che anticipano la cassa, la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (non più entro il quarto)

- Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ricompresa tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020

- Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione

- Prima di poter richiedere le ulteriori 4 settimane è necessario aver fruito dell'intero periodo di 14 settimane (9 + 4)

CASSA IN DEROGA

- Introdotto l'obbligo dell'accordo sindacale anche per le aziende chiuse per ordinanza emanati per far fronte al Covid-19

- **Per i datori di lavoro** dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono accedere alle nuove 9 settimane utilizzandole anche in modo continuativo

- Se l'azienda è stata autorizzata per un numero di settimane inferiori alle prime 9, prima di accedere al nuovo periodo stabilito dal DL Rilancio, devono richiedere l'autorizzazione per le residue settimane all'Ente di riferimento (Regione o Ministero)

- **Le aziende multilocalizzate** potranno anticipare la cassa integrazione ai propri dipendenti, le modalità sono da definire

- In ogni caso, le aziende sono tenute a presentare gli SR41 entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale

- **Per l'anno 2020**, le regioni possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 4 settimane utilizzando le risorse a loro disposizione